

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1534

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

Presentato il 6 settembre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI. — Il disegno di legge che si esamina conferisce alcune deleghe già attribuite al Governo durante la scorsa legislatura, aventi la modifica delle strutture del Governo medesimo (articoli 1 e 3), peraltro già avviata con il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, il riordino degli emolumenti di natura assistenziale (articolo 3),

la riforma degli organi collegiali della scuola (articolo 4) e l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 5).

Le ragioni giustificative del conferimento di ciascuna delega sono, evidentemente, di diversa natura (per esse si rinvia all'illustrazione svolta articolo per articolo) in ragione della diversità della ma-

La norma prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo si attenga ai principi e ai criteri direttivi già contenuti negli articoli 12, 14 e 18 della legge n. 59 del 1997.

I decreti legislativi saranno emanati previo parere della Commissione prevista dall'articolo 5 della legge n. 59 del 1997 e, quindi, con la procedura già prevista dalla medesima legge.

La norma prevede, infine, la possibilità di effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, gli adattamenti necessari affinché i singoli e specifici adempimenti od atti correlati ai procedimenti di accorpamento dei Ministeri siano maggiormente rispondenti alla concreta realtà operativa delle amministrazioni della cui fusione si tratta.

Tale delega, quindi, è strumentale ad una migliore attuazione degli accorpamenti, considerato che, anche in conseguenza di alcuni concreti problemi sorti in sede di prima applicazione dei detti provvedimenti di fusione, è necessario disporre opportune correzioni alla disciplina di dettaglio delle modalità concrete da adottare per rendere effettivamente operativi, in maniera efficace, gli accorpamenti dei Ministeri.

→ Articolo 2. La recente approvazione della legge 14 novembre 2000, n. 331, oltre a professionalizzare le Forze armate, ha ridotto sensibilmente i volumi organici dello strumento militare quantificandoli in 190.000 unità complessive, con la conseguente necessità di pervenire a nuovi adeguamenti strutturali.

La citata norma ha anche statuito l'impiego del personale militare in mansioni ed incarichi spiccatamente operativi, prevedendone la sostituzione con personale civile e con imprese private «di servizi» per lo svolgimento di attività di natura non operativa.

La riduzione degli effettivi delle Forze armate comporta, quindi, sia una riorganizzazione delle strutture, centrale e periferica, sia una diversa configurazione sul territorio nazionale delle componenti operative e di sostegno.

In tale ottica, la riorganizzazione non può afferire alla sola area tecnico-operativa, ma dovrà necessariamente estendersi alle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. In entrambe sarà necessario prevedere prioritariamente l'impiego di personale civile e il «recupero» di quello militare da destinare ad incarichi operativi.

Inoltre, l'ottimizzazione in ambito interforze delle risorse disponibili - umane, finanziarie e logistiche - è presupposto indispensabile per l'efficienza delle Forze armate e perché le stesse siano operativamente pronte ad assolvere i compiti loro demandati anche in ambito internazionale in ragione degli impegni assunti dal nostro Paese.

Lo strumento normativo che si propone consente gli opportuni adeguamenti per il conseguimento degli obiettivi esposti.

Per quanto attiene al procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, si segnala che non è stato previsto il parere della Commissione istituita dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in ragione della specificità della materia e dell'atipicità degli ordinamenti militari oggetto della delega, sì che, in virtù di tali caratteristiche, si ritiene preferibile chiedere l'esame del testo ad organi con competenza specialistica, quali, appunto, le competenti Commissioni permanenti del due rami del Parlamento. ←

Articolo 3. La disposizione che si propone consente al Governo di esercitare una delega, già prevista da una precedente disposizione legislativa, rimasta non esercitata dal precedente esecutivo.

La delega in questione concerne il rordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, ed è diretta alla rivisitazione del sistema di classificazione delle indennità e degli assegni spettanti nei casi derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, definendo, altresì, le modalità ed i requisiti per la concessione degli stessi, individuati dall'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 323.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Al comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri ».

* ART. 2. *

(Delega per la riorganizzazione delle strutture operative della Difesa).

1. Il Governo, anche al fine di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni or-

ganiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riorganizzare, anche mediante soppressioni, le strutture ed i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riformulare le competenze di vertice, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse in campo interforze;

b) razionalizzare i comandi operativi e territoriali, le strutture operative, logistiche, scolastico-addestrative e sanitarie anche in chiave interforze, garantendone un'articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione di competenze più efficaci;

c) riorganizzare, anche mediante accorpamenti, gli arsenali, gli stabilimenti e i centri, favorendo l'ottimizzazione delle risorse e la concentrazione dei procedimenti produttivi;

d) adeguare l'assetto delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale alla nuova configurazione delle Forze armate, anche mediante la ridefinizione di compiti.

3. Il Governo è, altresì, delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nel comma 2.

4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

8

x